

**DECRETO DEL SINDACO
N. 57 DEL 16/08/2016**

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.).

IL SINDACO

Considerato:

che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs n.97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs n.33/2013. Infatti, la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Accertato:

che presso questo Ente, da ultimo con propri decreti n.15/2015 e n.16/2015, si è provveduto ad individuare quale Responsabile il Segretario generale dr. Francesco Babetto, rispettivamente nel ruolo di Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, pertanto tale ruolo risulta di fatto già unificato nel medesimo soggetto.

Ritenuto:

alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con determina n. 381 del 3.8.2016, di procedere a formalizzare con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di Trasparenza all'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli

dal Sindaco;

Ricordato che:

- con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
 4. propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Evidenziato che:

il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

Richiamato:

il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della

trasparenza:”...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”, oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Accertato che:

il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;

con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

pertanto, il sottoscritto ha la titolarità del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla Giunta Comunale ed all'Organo Consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto:

il d.lgs n.33/2013 così come novellato dal d.lgs n.97/2016;

il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n.831 del 3.8.2016;

Ritenuto che:

il dott. Francesco Babetto sia idoneo ed abbia le caratteristiche di cui alla circolare n.1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto inoltre che:

ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n.190/2012, il vigente modello organizzativo del Comune di Rubano, assicuri funzioni e poteri idonei al Segretario generale per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività ;

Tanto premesso:

DECRETA

1. di revocare, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, i decreti del Sindaco n.15/2015 e n.16/2015.
2. di nominare, con decorrenza dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Comunale, dott. Francesco Babetto, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPTC) presso il Comune di Rubano;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale , l'invio di copia del presente decreto agli Assessori e Consiglieri comunali, ai Dipendenti comunali, all'Organismo Interno di Valutazione OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Rubano li, 16/08/2016

IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA